## Convenzione di adesione alla rete dei Parchi EtnoLinguistici d'Italia



## Premesso che il

Centro Etnografico (	Campano, Istituto di studi storici e a	ntropologici (CEiC),	, con sede legale a	Ischia
(Na), Via Ulisse nr.26	80070 - CF 91000620632			

e la

Associazione LEM-Italia (Lingue d'Europa e del Mediterraneo), con sede legale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Teramo, Campus Coste Sant'Agostino 64100 - Teramo, CF 97703050019

hanno ideato congiuntamente il progetto Rete dei Parchi EtnoLinguistici d'Italia, volto allo studio e alla valorizzazione del patrimonio demoetnoantropologico e linguistico-culturale dell'Italia nonché alla promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico di territori caratterizzati da particolari emergenze culturali, linguistiche, antropologiche,

L'azienda/L'esercizio/La struttura/L'ammini	strazione
Con sede legale in Via	
Città	Prov.
P.IVA/C.F	
si riconosce nei valori di	
- <b>Lealtà linguistica</b> . Amore e fedeltà alla professionale;	a lingua locale e suo uso orale e/o scritto anche in ambito
<ul> <li>Valorizzazione dell'identità culturale loc il recupero, il mantenimento e la promozione</li> </ul>	cale. Amore e rispetto dell'identità del luogo attraverso la ricerca,
	ell'ambiente dal punto di vista ecologico, estetico ed economico
attraverso l'adozione e la promozione di buor	•
con la presente Convenzione,	L'azienda / L'esercizio / La struttura /
L'amministrazione	
aderisce alla Rete dei Parchi EtnoLinguistici	i d'Italia nel rispetto del seguente Regolamento, che costituisce
parte integrante della Convenzione stessa.	a ruma nei impetto dei seguente riegominento, ene costituisce
_	<u>lì</u>
Firme	
L'azienda/L'esercizio/La	

CeiC

Associazione LEM-Italia

struttura/L'amministrazione

## Regolamento dei Parchi EtnoLinguistici d'Italia



- Art. 1 La Convenzione disciplinata dal presente Regolamento ha durata annuale, rinnovabile.
- **Art. 1bis** Tale Convenzione, se stipulata entro l'anno solare 2013, si intende gratuita. Successivamente, le Parti si impegnano a negoziare un contributo ragionevole per i servizi offerti nel suo ambito.
- Art. 2 CEiC e Associazione LEM-Italia (di seguito denominati "Parti proponenti"), in qualità di depositari e responsabili del marchio registrato "Parchi EtnoLinguistici d'Italia", riconoscono di comune accordo la struttura convenzionata (di seguito denominata "Parte aderente") attraverso il rilascio di uno o più dei seguenti brands (sbarrare i brands per i quali si intende applicare il presente Regolamento):
- a- "Parchi EtnoLinguistici d'Italia / Sogni & Lingua". Questo brand è associato a strutture ricettive presenti in territori caratterizzati da particolari emergenze culturali, linguistiche, antropologiche e che si riconoscano nei valori di Lealtà linguistica, Valorizzazione dell'identità culturale locale e Sviluppo sostenibile;
- b- "Parchi EtnoLinguistici d'Italia / Lingua & Sapori". Questo brand è associato a strutture deputate alla ristorazione presenti in territori caratterizzati da particolari emergenze culturali, linguistiche, antropologiche e che si riconoscano nei valori di Lealtà linguistica, Valorizzazione dell'identità culturale locale e Sviluppo sostenibile;
- c- "Parchi EtnoLinguistici d'Italia / Lingua & Economia". Questo brand è associato a strutture commerciali e/o produttive presenti in territori caratterizzati da particolari emergenze culturali, linguistiche, antropologiche e che si riconoscano nei valori di Lealtà linguistica, Valorizzazione dell'identità culturale locale e Sviluppo sostenibile;
- d- "Parchi EtnoLinguistici d'Italia / Lingua & Artigianato". Questo brand è associato a strutture e produzioni legate all'artigianato presenti in territori caratterizzati da particolari emergenze culturali, linguistiche, antropologiche e che si riconoscano nei valori di Lealtà linguistica, Valorizzazione dell'identità culturale locale e Sviluppo sostenibile;
- e- "Parchi EtnoLinguistici d'Italia / Lingua & Cultura". Questo brand è associato a strutture e organismi pubblici e privati legati al mondo della cultura e dello spettacolo presenti in territori caratterizzati da particolari emergenze culturali, linguistiche, antropologiche e che si riconoscano nei valori di Lealtà linguistica, Valorizzazione dell'identità culturale locale e Sviluppo sostenibile.
- Art. 3 Attraverso la sottoscrizione del presente Regolamento, le Parti proponenti rilasciano alla Parte aderente l'adesivo o gli adesivi ufficiali relativo/i al brand / ai brands come da selezione di cui all'Art. 2 e secondo i modelli riprodotti in fac-simile (in bassa risoluzione) e allegati alla presente Convenzione. Le Parti proponenti si impegnano inoltre ad allestire una pagina web dedicata alla Parte aderente da pubblicare, secondo modalità che dovranno essere negoziate in separata sede, nel portale dedicato ai Parchi EtnoLinguistici d'Italia.
- Art. 4 Attraverso la sottoscrizione del presente Regolamento, la Parte aderente si impegna formalmente a rispettare i valori associati a ciascun brand conferito e a rendere pubblici mediante esposizione all'interno della sua struttura / sede l'adesivo o gli adesivi ufficiali nonché il Presente Regolamento. In caso di inadempienza da parte della Parte aderente, CEiC e Associazione LEM-Italia si riservano di annullare la Presente Convenzione. La Parte aderente è, in tal caso, tenuta a rimuovere dagli spazi dove erano stati collocati, gli adesivi e il Presente Regolamento.
- **Art. 5** Dato lo spirito della presente Convenzione, le Parti si impegnano a cooperare e a risolvere pacificamente e con buon senso qualsivoglia controversia dovesse risultare dalla stessa.

con buon senso qualsivoglia controversia dovesse risu	ıltare dalla stessa.
	<u>lì</u>
Firme	
L'azienda/L'esercizio/La	

struttura/L'amministrazione











